

## NORME GENERALI ASSEMBLEA TERRITORIALE ORDINARIA FIPAV LECCE

### DELEGHE

In base al dettato del cap. 2, 5° capoverso, art. 26 dello Statuto Federale, nell'Assemblee Territoriali, in presenza di almeno 10 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.

### PARTECIPAZIONE

In base al dettato del cap. 1 art. 26 dello Statuto Federale per le Società ed Associazioni Sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea la persona che ne ha la rappresentanza legale, il Rappresentante degli Atleti maggiorenni tesserati in attività e il Rappresentante dei Tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la Società o l'Associazione Sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV.

I Rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici esercitano il diritto di voto spettante alle categorie per la quale risultino tesserati. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici partecipanti all'Assemblea non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella sede.

In base al dettato dell'art. 14 comma 2 del Regolamento Organico nei casi in cui il tesserato svolga attività in più di una categoria o in più Società, deve optare per la categoria o per la Società per la quale intende votare e in ogni caso esercita il voto una sola volta.

In base al dettato dell'art. 7 comma 3 del Regolamento Organico qualora in una Società non sussistano le condizioni per l'elezione dei Rappresentanti Atleti/e e Tecnici (assenza di Atleti/e e Tecnici maggiorenni, assenza di tesseramento societario per i Tecnici) la quota spettante a tali rappresentanti non potrà essere attribuita al legale rappresentante della Società.

In base al dettato dell'art. 26 comma 2 dello Statuto Federale in attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Associazioni e Società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono.

La delega del legale rappresentante ad altro componente il Consiglio Direttivo della Società (*c.d. "delega "interna"*) deve essere conferita per iscritto e nominativamente, mediante i moduli appositamente predisposti dalla FIPAV e resi disponibili sul sito federale unitamente all'avviso di convocazione (cfr art. 7 comma 2 del Regolamento Organico).

La delega di rappresentanza tra affiliati (*c.d. "delega esterna"*) deve essere conferita per iscritto e nominativamente alla persona che partecipa all'Assemblea quale rappresentante dell'affiliato delegato, mediante i moduli appositamente predisposti dalla FIPAV e resi disponibili sul sito federale unitamente all'avviso di convocazione (cfr art. 9 comma 2 del Regolamento Organico).

I Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

In base al dettato dell'art. 27 comma 2 dello Statuto Federale ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, degli organi giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.

## NORME GENERALI ASSEMBLEA TERRITORIALE ORDINARIA FIPAV LECCE

In base al dettato dell'art. 53 comma 1 dello Statuto Federale nelle assemblee periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art. 26 dello Statuto Federale.

Si rammenta che ogni partecipante avente diritto a voto dovrà esibire alla Commissione Verifica Poteri:

- un valido documento di identità personale;
- l'attestazione per estratto dei voti esprimibili stampato dal portale federale nella sezione Tesseramento Online;
- eventuali altre deleghe.

### CANDIDATURE

Si rammenta che in base al dettato dell'art. 21 comma 2 dello Statuto Federale ciascun tesserato, in possesso dei requisiti indicati all'art. 22 dello Statuto Federale potrà presentare la propria candidatura ad una sola carica elettiva o territoriale o regionale o nazionale, **fino alle ore 12.00 di venerdì 20 gennaio 2017 (settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee periferiche - art. 53 comma 3 dello Statuto Federale)**, con le seguenti modalità:

#### **Art. 37 RO – Assemblea Periferica: presentazione ed accettazione delle candidature**

2. Si rimanda all'articolo 21 dello Statuto federale nonché all'articolo 19 del presente Regolamento, fatta eccezione per le candidature dei Presidenti e dei Consiglieri Periferici che non devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, da società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
3. La Segreteria Generale potrà disporre, anche in deroga al citato articolo 19, specifiche modalità di presentazione ed accettazione delle candidature periferiche.

#### **Art. 19 RO – Presentazione ed accettazione delle candidature**

4. Qualora un'Assemblea Periferica venga riconvocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, a tale Assemblea periferica possono presentare candidature solo i tesserati che in precedenza l'avevano fatto per la medesima Assemblea nonché i tesserati che in precedenza non avevano presentato alcuna candidatura per la medesima o per altre Assemblee dello stesso ciclo assembleare.
5. Le candidature devono pervenire nel termine di cui all'art. 21, comma 2, dello Statuto, a pena di irricevibilità e possono essere:
  - a. depositate direttamente presso la Segreteria Federale;
  - b. inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere, oppure in formato PDF a mezzo Posta Elettronica Certificata, inviata da casella di posta elettronica certificata intestata al mittente;
  - c. anticipate in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria; in tale caso è necessario allegare copia di un documento di identità e depositare, comunque, gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio ai fini del riscontro delle sottoscrizioni originali.

I recapiti ai quali inviare le candidature saranno riportati negli allegati alla convocazione.

In particolare, le candidature per l'Assemblea Territoriale Ordinaria FIPAV Lecce devono pervenire, entro il termine di cui sopra (**fino alle ore 12.00 di venerdì 20 gennaio 2017**), con le seguenti modalità:

- depositate direttamente presso la **Sede del Comitato Regionale FIPAV Puglia in Strada Torre Tresca, 36 a Bari;**

## NORME GENERALI ASSEMBLEA TERRITORIALE ORDINARIA FIPAV LECCE

- inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere presso la sede del **Comitato Regionale FIPAV Puglia – Strada Torre Tresca, 36 – 70124 Bari**;
- anticipate in formato PDF a mezzo **posta elettronica all'indirizzo [segreteria@fipavpuglia.it](mailto:segreteria@fipavpuglia.it)** o **via fax al n° 080/5619272**; in tale caso è necessario allegare copia di un documento di identità e depositare, comunque, gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio ai fini del riscontro delle sottoscrizioni originali.

### **DIRITTO AL VOTO (art. 28 dello Statuto Federale)**

Si rammenta che:

- la stagione sportiva tenuta in considerazione ai fini della partecipazione all'attività sportiva e per il computo dei voti supplementari è quella 2015/2016;
- in sede assembleare, per eliminare i decimali dai conteggi, le quote di voto attribuite ai tre rappresentanti delle società e riportate sulle "attestazioni" saranno moltiplicate per dieci.

### **VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO (art. 28 comma 5 dello Statuto Federale e art. 39 commi 2 e 5 del Regolamento Organico)**

2. La Commissione Verifica Poteri è costituita da tre componenti nominati con delibera del Comitato Periferico tra tesserati, con esclusione di coloro che abbiano diritto di voto nella stessa Assemblea, dei componenti del Consiglio Federale, dei componenti dei comitati periferici appartenenti alla stessa circoscrizione regionale, nonché dei candidati a cariche periferiche della stessa circoscrizione regionale.

5. La Commissione Verifica Poteri può iniziare i suoi lavori il giorno prima della data dell'Assemblea e comunque almeno tre ore prima dell'orario di inizio dell'Assemblea in prima convocazione.

**Pertanto, le operazioni di verifica poteri si terranno a partire dalle ore 14.00 di venerdì 27 gennaio 2017 presso la sede dell'Assemblea.**

*La Commissione Verifica Poteri potrà accettare gli attestati per estratto (delega) solo se riportano in basso a sinistra il codice identificativo della firma digitale.*

*Si rammenta che in sede assembleare i voti spettanti a ciascuna Società saranno attribuiti per il 70% al Rappresentante Legale o Delegato, per il 20% al Rappresentante degli Atleti/e e per il 10% al Rappresentante dei Tecnici.*

### **ART. 22 STATUTO FEDERALE – ELEGGIBILITÀ**

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati.
2. .... omissis ...
3. .... omissis .....
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
  - b) aver raggiunto la maggiore età;
  - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

## NORME GENERALI ASSEMBLEA TERRITORIALE ORDINARIA FIPAV LECCE

- e) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
  - f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
  - g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
  - h) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

### **ART. 23 STATUTO FEDERALE – INCOMPATIBILITÀ**

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi Giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale.
2. .... omissis ....
3. .... omissis ....
4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.
5. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.